

# **UNIONE RENO GALLIERA**

## **VERBALE N. 58 DEL 12/12/2019**

### **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA SU RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

**(RICOGNIZIONE AL 31/12/2018)**

\*\*\*\*\*

La sottoscritta Dr.ssa Monica Fonti nominata Revisore dei Conti dell'Unione Reno Galliera con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 35 del 28/09/2017, per il periodo dal 28/09/2017 al 27/09/2020;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 72/2019 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE";

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 32 del 27/09/2017 (parere Revisore n. 66 del 22/09/2017);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata al 31/12/2018 come risultante nell'allegato B, sul modello ministeriale in condivisione con la Corte dei Conti, dal quale risulta che la società LEPIDA SPA è l'unica società partecipata dall'Ente con quota societaria pari allo 0.00156%.

Vista la detenzione di quest'unica società al 31/12/2018 (società in *house providing* dell'Ente, sulla quale è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, con soddisfazione del requisito dell'attività prevalente) non si ritiene necessario effettuare una razionalizzazione diretta delle partecipazioni possedute; si prende altresì atto che la Regione Emilia Romagna, in merito alla Società Lepida S.p.A., ha programmato all'interno delle proprie misure di razionalizzazione, una fusione per incorporazione, recepita dall'Unione Reno Galliera con deliberazione Consiglio Unione n. 45 del 29/11/2018. Pertanto dall'01/01/2019 l'Unione Reno Galliera possiede una quota di partecipazione pari allo 0,0014% di Lepida scpa (fusione per incorporazione di CUP2000 in Lepida Spa).

CONSIDERATO quanto sopra esposto;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto ricognitorio, e dei suoi allegati, e delle motivazioni ivi espresse;

**NULLA AVENDO DA RILEVARE**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Unione n. 72/2019 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE".

Montegridolfo, li 12/12/2019

F.to Digitalmente L'Organo di Revisione

(Dr.ssa Monica Fonti)